

Biblioteca del pensiero
rivoluzionario

18

© 2025 NdA press – La Biblioteca del Pensiero Rivoluzionario, 18
Marchi di Interno4 edizioni, LEF srl Via Sigismondo Pandolfo Malatesta 27, 47921 Rimini

Finito di stampare a aprile 2025 da Rotomail Italia S.p.A. – Vignate (MI)
Isbn: 979-12-80663-25-2

In redazione: Caterina Zamboni Russia
Grafica e impaginazione: Gianluca Puliatti

Il carteggio autografo tra Sandro Pertini e Vico Faggi è riprodotto su concessione della
Fondazione Mario Novaro ETS – Genova. È vietata ogni ulteriore riproduzione.

Per contatti:
www.interno4edizioni.it; email: edizioni@lefnet.it
Facebook e Instagram: NdA press

SANDRO PERTINI

Sei condanne due evasioni

**OVRA, tribunale speciale, galere fasciste:
i documenti di una lunga resistenza
contro la repressione nel ventennio nero**

a cura di Vico Faggi

In appendice
la Costituzione della Repubblica Italiana
nata dalla Resistenza

NdA
P R E S S

SOMMARIO

Un lungo discorso editoriale, un'importante pubblicazione di Massimo Roccaforte	7
Sandro Pertini: sei condanne e due evasioni, la storia del libro di Maria Teresa Orengo	9
Sandro Pertini. Sei condanne due evasioni Introduzione	13
Prima condanna e aggressioni	19
Espatrio con Turati e seconda condanna	39
In Francia 1927	53
In Francia: azione politica e condanne	67
Rientro in Italia e arresto	95
Il tribunale speciale	137
L'istruttoria	139
Processo e condanna	149
In carcere	157
L'ergastolo di Santo Stefano	159
A Turi con Gramsci	171
Nel carcere di Pianosa	177
Storia di una cartolina	197
La logica della repressione	201
Una condanna per rappresaglia	203
L'ingranaggio dell'inquisizione	219
Storia di un ricostituente	227
Una protesta	241
Un ammutinamento per il diritto allo studio	261
Al confino: Ponza, Tremiti, Ventotene	269
Al confino	271

Un processo a Napoli	283
Sorveglianza speciale	289
Nuova condanna al confino	297
Visita alla madre	303
Verso la svolta	309
 La resistenza armata	 321
 Prima appendice alla 4a edizione	 339
Carteggio autografo tra Sandro Pertini e Vico Faggi	241
 Seconda appendice alla 4a edizione	 353
La Costituzione della Repubblica italiana	355

Un lungo discorso editoriale, un'importante pubblicazione

La casa editrice NdA press, il cui catalogo principale dal 2017 si sviluppa sul marchio Interno4 edizioni, ha nelle radici del suo *discorso editoriale* la storia della Resistenza italiana al nazifascismo.

La resistenza incompiuta, la resistenza tradita, la resistenza come momento massimo della storia collettiva italiana.

Partigiane della libertà, I giorni della Resistenza, i discorsi rivoluzionari di Antonio Gramsci, *I ribelli al governo della città* di Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia durante la resistenza e nei primi anni del dopoguerra. E ancora, i nuovi partigiani degli anni '70 come Guido Viale, *Lotta continua* o *Il Canzoniere del Proletariato*. Per tornare poi indietro a Errico Malatesta, gli anarchici romagnoli e internazionalisti, *Il Garibaldi in camicia rossa* di Pietro Nenni e gli scritti rivoluzionari di Mazzini per poi fare un doppio salto in avanti fino ai giorni nostri a incontrare, lungo le pagine del catalogo dei due marchi editoriali, gli uomini e le donne dei Centri Sociali, delle Brigate di Solidarietà durante il Covid e i "resistenti" di Genova 2001. Un vorticoso viaggio, lungo più di 170 pubblicazioni legate dal filo rosso di radici diverse che, credo, abbiano in comune la Storia e le storie popolari.

Ripubblicare a più di quarant'anni dalla sua ultima edizione un testo popolarissimo e amatissimo come *Sandro Pertini, sei condanne due evasioni* e dunque per noi la continuazione di *un discorso* e il coronamento dell'ennesimo sogno. Sogno editoriale, sogno di una passione che ci porta, spesso, a ricercare i discorsi e le parole di chi ci ha preceduto e le cui tracce rischierebbero di andare perdute se editori come noi, e altri simili e diversi da noi, non si impegnassero a mantenerne vivo l'opera e la memoria.

In questo caso stiamo parlando della storia partigiana di uno dei politici più amati e apprezzati della Storia d'Italia: Sandro Pertini, il presidente partigiano, a cui quasi tutti gli italiani e le italiane hanno voluto bene, e nel *quasi* restano solo i fascisti o i nostalgici della

monarchia. I quali non hanno mai perdonato a Pertini di rappresentare meglio e più di chiunque altro, lungo l'intero arco della sua vita, l'esempio massimo di rettitudine, moralità e coraggio dell'antifascismo italiano e della sua storia, opposta a quella del fascismo. Storia, coraggio, determinazione, lealtà, solidarietà ben incaranti da Sandro Pertini e qui plasticamente rappresentati nel bellissimo libro di Vico Faggi. Un libro che, senza aggiungere particolari parole ai documenti della repressione e della violenza fascista, ben rappresenta cosa è stato, e quali sono le radici del fascismo e del postfascismo italiano a cui si opposero gli uomini e le donne della Resistenza. Dalla cui lotta nacque l'insuperabile Costituzione della Repubblica Italiana che, in questa nuova edizione del libro che avete tra le mani, abbiamo voluto aggiungere in appendice a rappresentare chiaramente e nero su bianco quale sia stata e sia la differenza, nei fatti e nei valori, tra lo Stato monarchico e fascista e lo Stato Repubblicano e democratico.

Nella ricerca per gli aventi diritto d'autore di *Sandro Pertini, sei condanne due evasioni*, abbiamo incontrato gli eredi di Vico Faggi, pseudonimo di Alessandro Orengo e, come spesso succede lungo queste strade, abbiamo conosciuto un personaggio altrettanto affascinante e di spessore pari a Sandro Pertini.

Alessandro Orengo, partigiano a sua volta sull'Appennino modenese. Magistrato, scrittore, intellettuale a tutto tondo e soprattutto grande autore teatrale dalla cui ricerca discende anche la storia di questo libro, ben raccontata nelle prossime pagine da Maria Teresa Orengo, figlia di Alessandro, che qui ringrazio unitamente a suo fratello Silvio, per averci concesso la fiducia per la ripubblicazione. Scoprendo il lavoro articolatissimo di Alessandro Orengo abbiamo trovato molti punti in comune tra la sua ricerca e il *nostro discorso editoriale*, punti in comune che toccano la Resistenza, così come la storia del movimento operaio o dei diritti civili in Nord America. Tanti punti in comune che speriamo di poter approfondire e per i quali consideriamo questo libro il punto di partenza di prossimi viaggi. Buona lettura e buon ottantesimo anniversario dalla Liberazione del nazifascismo.

Massimo Roccaforte, Rimini, 25 aprile 2025

Sandro Pertini: sei condanne e due evasioni, la storia del libro

Per ricostruire come avvenne la collaborazione tra Vico Faggi e Sandro Pertini per la stesura del testo *Sei condanne due evasioni* devo partire da come nacque la loro conoscenza. E, per farlo, ho recuperato alcuni punti de il *Diario de senectute* di Vico Faggi.

Nel 1964, in autunno, Luigi Squarzina mi chiede se me la sentissi di scrivere una commedia sul processo che nel 1927, a Savona, aveva visto alla sbarra alcuni grandi esponenti antifascisti. Rispondo subito di sì, sia perché conosco a grandi linee il fatto storico, sia perché tra gli imputati c'era Ferruccio Parri, il quale divenne, durante la Resistenza, comandante dei partigiani, e quindi anche mio comandante.

Dai documenti risulta che il Teatro pensava ad una forma di teatro-documento. In sostanza si sarebbero dovute selezionare alcune pagine del fascicolo processuale, come tali offrendole, dopo l'opportuno montaggio, alla recitazione degli attori. A me interessavano i documenti, ma più ancora ciò che i documenti non dicevano. Mi interessavano i pensieri e le passioni degli uomini. Insomma la mia idea della comunicazione era ben diversa. Inseguì tutte le possibili tracce: il fascicolo processuale, le testimonianze edite, l'opinione della storiografia; e poi ci fu l'incontro con i protagonisti superstiti ed i testimoni oculari. Pertini fu molto disponibile e conversammo a lungo. Parri era uomo taciturno, ma si aprì quando per me garantì l'avvocato Cassiani Ingoni, suo stretto collaboratore nel tempo della cospirazione.

Il giorno della prima del "Processo di Savona", a Savona, siamo nel febbraio del 1965, il 20, Pertini volle incontrare Vico Faggi perché non era d'accordo su alcune battute previste dal copione e intendeva, se non fossero state eliminate, chiedere la sospensione dello

spettacolo. Furono momenti di tensione e Ivo Chiesa, direttore del teatro Stabile di Genova, informò subito Faggi in merito alla posizione di Pertini. Scaturì un confronto, i due si chiarirono e lo spettacolo andò in scena e fu un successo. Lo straordinario, a giudicare dai commenti degli spettatori, era la presenza di Parri e Pertini che sedevano tra il pubblico mentre i loro doppi agivano sul palcoscenico. E questo fu motivo di grande emozione.

Sono convinta che proprio da quell'incontro nacque nella testa di Pertini l'idea di affidare la storia della sua avventurosa esistenza a Vico Faggi, poiché ne aveva appurato di persona la tempra e, ritengo, abbia considerato anche il fatto che, come lui, aveva combattuto per la libertà considerandola un bene inalienabile.

Di come si sia sviluppato il testo *Sei condanne, due evasioni* lo si può cogliere dalle 56 lettere che Pertini invia a Faggi, documentazione ora conservata presso l'archivio della Fondazione Mario Novaro di Genova. Il lavoro procedeva in questo modo: Faggi stilava una serie di domande a Pertini e Pertini, punto per punto, puntualmente rispondeva. Le prime missive si rivolgono a Orengo, il vero cognome di Vico Faggi, poi si coglie che tra i due si instaura una maggiore confidenza, e Sandro scrive a Sandro, il nome di battesimo di entrambi.

Alle lettere di Pertini si aggiungono le informazioni indispensabili che sono contenute nei documenti e Faggi accede alle sentenze dei tribunali, ai rapporti delle questure, ai documenti dell'OVRA e Pertini si fa in quattro affinché avesse accesso a tutte la documentazione possibile.

Insomma per l'autore la cosa più importante era andare in profondità, affrontare le problematiche legate alla lettura dei documenti e soprattutto rendere comprensibili e accessibili i fatti storici. Nella stesura del testo emerge il rigore di Faggi, che nella vita aveva esercitato per oltre quaranta anni la professione di giudice, e questa sua ricerca della verità è stata alla base di tutta la carriera di scrittore e di commediografo, tanto che quando chiesero, in una intervista, a Luigi Squarzina di definire Vico Faggi lui disse: "Vico Faggi: un grande giudice della storia".

La sua intenzione era quella di far emergere nel testo i conflitti che

avevano diviso il campo politico, la lotta tra fascismo e antifascismo e riteneva necessario far capire il prezzo umano che Pertini, in quanto antifascista, era stato disposto a pagare, i sacrifici che era pronto a sostenere, nel nome degli ideali in cui credeva.

Maria Teresa Orengo



Archivio Fondazione Mario Novaro, Fondo Vico Faggi, Raccolta fotografica, Ritratto di Vico Faggi (Alessandro Orengo), Sandro Pertini e Carla Voltolina durante la prima rappresentazione dello spettacolo *Il processo di Savona*, febbraio 1965, Teatro Chiabrera di Savona.

Sandro Pertini. Sei condanne due evasioni

a cura di Vico Faggi

4a edizione

Introduzione

Questo è, essenzialmente, un libro di documenti, giudiziari e amministrativi, dalle sentenze dei tribunali ai rapporti delle questure, e giù giù sino alle anonime "soffiate" degli informatori dell'OVRA. Ai documenti si aggiungono, oltre alle note di raccordo e chiarimento dello scrivente (a piede pagina o in corsivo nel testo), rare ma efficacissime pagine di Sandro Pertini, che ad esse affida il ricordo, ancora intriso di passione, di uomini e di eventi della sua giovinezza.

Dal materiale raccolto ci sembra che scaturisca, al di là della vicenda personale di Pertini, una significativa immagine della vita italiana tra il 1925 e il 1945, vogliamo dire della vita non ufficiale, di quella che non arrivava alla luce della cronaca, che non appariva sui giornali o sugli schermi cinematografici. È soprattutto la vita di una piccola minoranza che, respingendo l'egemonia monarchico-fascista, non si limitò ad un silenzioso rifiuto, ma scelse la lotta aperta, il rischio, scelse di pagare di persona per riaffermare la legittimità di una concezione politica diversa, opposta, e di una diversa classe dirigente.

Pertini avvertì acutamente l'esigenza che il personale politico antifascista (e in specie socialista) facesse sentire nel paese la sua voce, testimoniassse la sua presenza, contrastasse cioè l'egemonia (forza più consenso) del coacervo di interessi che si era stretto intorno a Mussolini; e sentì quindi, con pari urgenza, la necessità dell'azione, in ciò simile a Carlo Rosselli, a Gobetti, a Gramsci (a Lauro de Bosis), agli uomini di punta della sua generazione. All'esperienza dell'Aventino e della sua sconfitta si ricollegano l'intransigenza etica e la volontà di azione di questi giovani: l'intransigenza è il retaggio di Giovanni Amendola, che si trasfuse nell'Aventino e ne rimase l'unico valore duraturo; la volontà di agire è la reazione all'attendismo, all'inerzia dell'Aventino, che essi severamente giudicavano. Ma poiché i margini dell'agire, delle possibilità di agire, erano estremamente limitati, specie in Italia, dove per altro l'esigenza ne era più sentita, Pertini comprese che già l'affrontare il tribunale speciale e il carcere era una forma di azione, era un concreto

modo di testimoniare un nucleo irriducibile di valori contro la concezione autoritaria e le strutture repressive dello Stato fascista.

Insieme con la vita dei reprob, dei condannati, dei confinati (è il prezzo che si deve pagare, il costo umano della resistenza), dai documenti emerge un aspetto tipico dello stato totalitario che trovò in Gentile il teorico, in Rocco il giurista, in Mussolini il portavoce. Alludiamo a ciò che si può chiamare la "logica dell'inquisizione", ossia a quel processo che, dal condannato ai congiunti, dai congiunti agli amici, ai conoscenti, attraverso una serie di passaggi obbligati, estende il raggio della vigilanza, del controllo, dello spionaggio. Se si intercetta, per esempio, la corrispondenza che il detenuto scrive o riceve, è "logico" che si finisca per intercettare anche quella dei suoi più stretti parenti, e poi di quelli meno stretti, e così via, come si può esattamente verificare in certe pagine del libro.

Ma la "logica dell'inquisizione" trovava a sua volta un limite nella tenacia, nell'intelligenza dell'oppositore, che malgrado tutto riusciva, come riuscì Pertini, a far giungere la sua voce (serena, ferma, anche sprezzante) ai compagni di fede, sino all'estero. Anche questo, nel libro, è verificabile, ed è un aspetto della lotta che la nuova classe dirigente sosteneva per sopravvivere come tale e per salvaguardare i valori di cui si sentiva portatrice.

Tutti i giovani che parteciparono alla Resistenza armata sentirono, più o meno chiaramente, di dover pagare un debito, il debito che il paese aveva verso gli uomini della Resistenza disarmata: quelli che, in carcere, al confino, avevano vissuto la loro opposizione al fascismo. Grazie a loro, che ne avevano giustificato l'insorgere, la Resistenza armata, quella che iniziò l'8 settembre 1943, poté legittimamente affermarsi. Verso i perseguitati dal fascismo, i vivi, i morti, avvertivamo un debito di gratitudine; per il loro sacrificio e per quello che il loro sacrificio ci aveva insegnato. Essi, che erano incolpevoli, avevano espiato le colpe e gli errori della classe dirigente prefascista, e, col loro coraggio, avevano riscattato le debolezze di un popolo che aveva smarrito, sotto la minaccia del bastone e l'incalzare di una propaganda a senso unico, il significato della verità e dell'impegno civile.

Sandro Pertini, che per vent'anni era stato tra i protagonisti della Resistenza disarmata, volle partecipare alla Resistenza armata, e fu nel vivo della lotta, nelle posizioni più esposte, rappresentando degnamente la continuità e la coerenza della opposizione al fascismo.

Vico Faggi

L'idea di questo libro, e le ricerche d'archivio che gli hanno fornito materia, sono dovute a Carla Pertini, compagna di lotta di Sandro nella Resistenza armata.

Prima condanna e aggressioni

Il 30 dicembre 1924 il Consiglio dei ministri, presieduto da Mussolini, decide l'adozione di "tutte le misure necessarie per la tutela degli interessi morali e materiali del paese", interessi che si identificano con quelli del fascismo. Il giorno successivo il ministro dell'Interno, Federzoni, procede ad un giro di vite, sequestrando i giornali di opposizione e ordinando perquisizioni e fermi. Lo stesso giorno Farinacci, sul suo giornale, proclama a sei colonne che bisogna tener pronto il manganello.

Superata la crisi che era seguita alla scoperta del delitto Matteotti, Mussolini dichiara nel discorso del 3 gennaio 1925: "Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è nella forza". Contro l'opposizione, il governo fascista usa la forza dello Stato e quella delle squadre di azione.

Da prefettura Genova a ministero dell'Interno, direzione P S., Roma

Genova, 24 maggio 1925

Per notizia informo codesto on. ministero che il comandante la stazione CC.RR. di Stella, venuto a conoscenza che l'avv. Pertini Alessandro, fu Alberto, di anni ventinove, nato a Stella e residente a Savona in via Versellino, socialista unitario, andava distribuendo esemplari di un manifesto stampato alla macchia, dal titolo *Sotto il barbaro dominio fascista*, riportando articoli incitanti all'odio di classe, ha il 22 corrente proceduto in Savona a perquisizione domiciliare nell'abitazione del predetto avvocato, perquisizione che ha fruttato il sequestro di 100 copie del citato manifesto.

In seguito a ciò il Pertini è stato arrestato e denunciato alla competente autorità giudiziaria per il reato di cui all'articolo 247 C.P. Si unisce un esemplare del manifesto.

il prefetto

Legione territoriale carabinieri reali Genova, stazione Stella

Processo verbale di arresto di Pertini avv. Alessandro per incitamento all'odio fra le classi sociali – art. 120 Codice penale.

L'anno 1925 addì 22 maggio ore 14 in Savona. Noi sottoscritti Pellegrini Salvatore maresciallo capo, comandante la suddetta stazione riferiamo alla competente Autorità che ieri siamo venuti a co-

noscenza che Pertini avv. Alessandro, fu Alberto e di Muzio Maria nato a Stella, d'anni ventinove, ivi domiciliato e residente a Savona alla Villetta, socialista unitario, il 17 andante giunse in autocorriera a Stella, alle ore 10, appena disceso distribuì varie copie del qui unito manifesto intestato *Sotto il barbaro dominio fascista* stampato alla macchia. Altre copie del medesimo stampato erano state spedite per posta a Stella S. Martino a quella società cattolica che appena ricevuto, dicesi, averle subito bruciate.

Stamane noi maresciallo Pellegrini recatoci a Savona e dopo saputa l'abitazione del Pertini assieme al brigadiere dei carabinieri specializzati Pes Pietro del commissariato di P.S. di Savona ci avviammo verso la Villetta e trovato il Pertini in piazza lo abbiamo invitato venire con noi. Egli senza indugio ci ha accompagnati nella sua stanza da letto e perquisita trovammo n. 14 copie piegate pronte per spedirle, altre 100 sopra un tavolo nella stanza stessa tutte del medesimo manifesto.

Il Pertini Alessandro avanti noi maresciallo Pellegrini e brigadiere Pes ha liberamente confermato la sua attiva ed infrenabile propaganda contro l'attuale governo, egli è un tesserato del partito socialista unitario ed ha ammesso di avere distribuito le copie del manifesto in tutto il circondario di Savona ed in parte in quello di Imperia, parte a mano propria ed altre mediante plichi spediti alle società ex combattenti e parte a quelle cattoliche mediante posta. Però non fuori del suo limite ove egli è incaricato per la propaganda sovversiva. Non ha voluto dire ove sta stato stampato il manifesto, sebbene porti al lato sinistro inferiore "Livorno" e ciò dice per sviare i dubbi del luogo ove è stato stampato, dichiarando invece stampato in una tipografia di proprietà del partito non esistente però a Savona. La spedizione veniva effettuata con involti che non lasciassero dubbi alle autorità, come fece infatti domenica scorsa quando le inviò alla Società ex combattenti di Sassello. Dopo di ciò abbiamo sequestrate tutte le copie sopra dette ed il Pertini dichiarato in arresto e condotto nelle locali carceri a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Di quanto sopra abbiamo compilato il presente processo verbale denunciando in istato d'arresto il Pertini ai sensi dell'articolo 247 Codice penale per eccitamento all'odio fra le classi sociali all'illu-

strissimo signor procuratore del Re di Savona e copia del presente inviamo ai nostri signori superiori.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra ci sottoscriviamo.

Pes Pietro

Pellegrini Salvatore

Sin dall'interrogatorio reso al maresciallo dei carabinieri, appare quella che sarà la linea costante di condotta di Pertini nei processi in cui comparirà come imputato. Egli afferma la sua adesione al partito socialista unitario (il partito di Turati, di Treves, di Matteotti) e la sua intransigente opposizione al fascismo, si assume tutta la responsabilità del fatto, tenendo celati, o scagionando, quanti lo avessero aiutato. Pertini vuol pagare di persona, non vuol coinvolgere altri nelle sue disavventure di perseguitato politico.

Il 25 maggio il procuratore del Re, Ernesto Eula, con suo decreto ordina che Pertini sia tradotto dinanzi al tribunale all'udienza del 27 maggio perché contro di lui si proceda per direttissima, e gli contesta quattro reati: pubblicazione di Sotto il barbaro dominio fascista senza le prescritte indicazioni; omessa consegna del foglio, prima della sua distribuzione, al procuratore del Re; incitamento all'odio tra le classi sociali; oltraggio al senato del regno.

Il decreto è notificato, lo stesso giorno 25, al Pertini, nelle carceri di Savona.

Da avvocato Domenico Casella a procuratore del Re di Savona

Savona, 22 maggio 1925

In data odierna è stato arrestato l'avvocato Sandro Pertini e associato a queste carceri.

Interessato dalla famiglia presento alla signoria vostra illustrissima domanda di scarcerazione dell'avvocato Pertini. Mi rassegnò osservantissimo.

Verbale d'interrogatorio dell'imputato

L'anno 1925 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 17 in Savona e nelle carceri giudiziarie.

Avanti di noi avv. Eula cav. Ernesto sost. proc. del Re assistiti dal segretario sottoscritto, è comparso l'imputato sotto indicato, il qua-

le risponde: sono e mi chiamo Pertini avv. Alessandro fu Alberto e di Maria Muzio nato a Stella S. Giovanni il 27-9-1896 residente a Savona avvocato celibe, ho fatto servizio militare quale ufficiale – incensurato – benestante.

Contestatogli i reati come in atti specificati invitato a presentare le sue discolpe e diffidato che se anche non risponde si procederà oltre nella istruttoria.

Risponde: Confesso pienamente di avere io stesso e da solo compilato fatto stampare e quindi distribuito il foglio a stampa rammostrato-mi dalla S.V. intitolato *Sotto il barbaro dominio fascista* e del quale un rilevante numero di copie venne trovato nel mio domicilio per parte della polizia giudiziaria e posto in sequestro. Escludo che qualsiasi altra persona abbia preso parte alla compilazione e alla distribuzione del foglio, quale io scrissi colla piena consapevolezza delle mie azioni, in corrispondenza della profonda fede politica che io professo, quale iscritto al partito socialista unitario. Feci stampare il foglio a mie spese e per opera di una tipografia che non intendo nominare, fuori di Savona. Appunto perché non fosse noto il nome dell'editore e dello stampatore omisi di fare indicazione sul foglio e pure scientemente e volontariamente omisi dal presentare alla procura del Re le prescritte tre copie della pubblicazione, prima di iniziarne la distribuzione. Come già dissi io stesso mi occupai della distribuzione sia consegnando a mano le copie del foglio a persone di mia conoscenza in Savona, Stella S. Giovanni, Sassello, sia spedendo plichi chiusi contenenti buon numero di copie del foglio a sezioni combattenti ed altri circoli politici di numerose località del circondario. Ammetto di aver compilato e distribuito il manifesto allo scopo precipuo di incitare coloro che lo avrebbero letto all'odio contro il partito fascista sia come quello che detiene attualmente il potere, sia come quello che in questo momento politico rappresenta la borghesia ed il capitalismo, i quali attraverso il regime fascista hanno instaurato in Italia una violenta forma di dominio e di oppressione del proletariato. Tuttavia non potevo pensare che la pubblicazione e distribuzione del mio foglio di per sé sole potessero avere l'efficacia di provocare da parte del proletariato una violenta reazione contro il regime e neppure di perturbare la pubblica tranquillità. Ritenevo

soltanto che questo mio foglio potesse servire come contributo, se pure modesto, a tener desto nell'animo del proletariato il sentimento della lotta di classe, e della avversione al fascismo, rivolgendomi conseguentemente a tutti coloro che in questo momento contro il fascismo si sono schierati. Ammetto pure che nel compilare l'articolo intitolato *Il procedimento contro De Bono e quello contro Giacomo Matteotti* intesi esprimere un sentimento di sfiducia non già contro l'autorità giudiziaria in genere, verso la quale professo il più illimitato rispetto e stima, ma invece contro il senato costituito in alta corte di giustizia e precisamente contro la commissione senatoria proposta per l'istruzione del procedimento contro il senatore De Bono. Ciò perché è mia convinzione che il senato, organo eminentemente politico, se pur chiamato occasionalmente ad una funzione giudiziaria, non possa svestirsi di quelle idee politiche, il cui esplicamento ne costituisce la naturale funzione. Laonde l'opera giudiziaria dal senato svolta in procedimento a fondo politico non può, a mio vedere, non prestarsi a sospetto. Ammetto infine di avere nell'articolo intitolato *Le accoglienze al Re a Milano... e quelle di Firenze*, inteso rendere di pubblico dominio e far risaltare le fredde accoglienze ricevute da Sua Maestà a Milano ed a Firenze da parte del popolo, fredde accoglienze che secondo me dimostrarono come il popolo italiano in genere, in questo momento politico, faccia risalire al sovrano la responsabilità del perdurare del regime fascista e delle illegalità e menomazioni delle libertà pubbliche, che del regime fascista sono secondo me precipue colpe. Ammetto così di avere io stesso col detto articolo inteso di associarmi al sentimento del popolo, come sopra esposto, e quindi voluto far risalire al sovrano la responsabilità degli atti illegalitari del governo fascista. Quanto alla pubblicazione della lettera inviata da Cesare Rossi all'on. Mussolini in data 14 giugno 1924 e di uno stralcio del memoriale Filippelli in data 9 giugno 1924¹, dichiaro di avere colla pubblicazione

1. Cesare Rossi, capo dell'ufficio stampa di Mussolini, nel suo memoriale, scritto per respingere l'accusa di responsabilità nel delitto Matteotti, rese testimonianza di una serie di violenze che Mussolini aveva personalmente ordinato. Il memoriale fu reso noto il 21 dicembre 1924. Filippo Filippelli, direttore del quotidiano fascista *Corriere Italiano*, minacciato anch'egli di arresto per lo stesso delitto, mise per iscritto quanto sapeva, tirando in ballo Mussolini. Sulle vicende dei due memoriali e della loro pubblicazione, si veda lo scritto di Gaetano Salvemini in *No al fascismo*, Torino 1963, p. 34. Lo stesso Salvemini, Carlo e Nello Rosselli, Ernesto

stessa voluto portare a conoscenza del proletariato due documenti dei quali è stata fino ad ora negata la pubblicazione sui giornali e che stanno a dimostrare secondo me una responsabilità del capo del governo nella perpetrazione del delitto Matteotti. Non intendo palesare il modo e le persone attraverso le quali venni in possesso sia dei due documenti sopradetti, sia delle varie notizie pubblicate nel foglio. Non so precisamente se i due documenti di cui sopra facciano o meno parte degli atti relativi all'istruttoria concernente il delitto Matteotti. Nomino a mio difensore il sig. avv. Giovanni Pera di qui. Chiedo di essere posto in libertà provvisoria o la scarcerazione. Letto, confermato e sottoscritto,

Sandro Pertini

Verbale d'udienza

L'anno 1925 e questo dì 27 del mese di maggio alle ore 10,20 in Savona. Il tribunale penale di Savona composto dei signori avv. Bellocchio cav. Carlo, presidente; avv. D'Orsi cav. Salvatore, giudice; avv. Donadu cav. Giovanni Antonio, giudice – annunziato dall'ufficiale giudiziario di servizio, coll'intervento del pubblico ministero rappresentato dal sig. avv. cav. Ernesto Eula, procuratore del Re, e coll'assistenza del cancelliere sottoscritto, prende posto nella sala di udienza, aperta al pubblico.

Il sig. presidente apre il dibattito contro Pertini Alessandro fu Alberto e di Maria Muzio, nato a Stella (Savona) il 27 settembre 1896, residente a Savona, celibe, avvocato, incensurato, che prende posto al banco dei giudicabili accompagnato e vigilato dalla forza pubblica perché detenuto. Prende posto al banco di difesa il sig. avv. Giovanni Battista Pera di Savona.

Interrogato l'imputato sulle generalità risponde declinandole come vennero in epigrafe trascritte.

Rossi, Nello Traquandi e Dino Vannucci diedero vita al foglio clandestino "Non mollare", nel quale inserirono brani dei due memoriali. L'azione di Pertini si inserisce nello stesso filone di attività clandestina antifascista e di denuncia specifica della responsabilità di Mussolini. Probabilmente anche Gobetti (la concordanza è significativa) pubblicò un foglio clandestino (*L'Aventino*) contenente passi del *Memoriale Filippelli*: Zucaro, *Avanti!*, 29 marzo 1970.

A questo punto il difensore, chiesta e ottenuta la parola, solleva formale incidente chiedendo l'immediata scarcerazione del suo difeso. In subordine chiede venga concesso il rinvio del dibattimento per un termine non minore di una settimana, e venga pur concesso al suo difeso il beneficio della libertà provvisoria. Ciò in quanto il Pertini denunciato il 22 maggio 1925 ed interrogato il 23 successivo non essendo stato portato immediatamente all'udienza giusta il disposto del 1° capov. dell'art. 290 C.P.P., ma soltanto all'udienza del 27 maggio, avrebbe dovuto essere scarcerato ai sensi del combinato disposto degli art. 290, 1° capov. e 307 C.P.P., non consentendo i reati di cui è caso la spedizione del mandato di cattura. Ad ogni modo la libertà provvisoria può essere concessa in ogni stato e grado del giudizio, a' sensi dell'art. 333 C.P.P.

Il P.M. conclude opponendosi all'accoglimento di entrambe le istanze (...)

Il tribunale si ritira in camera di consiglio per deliberare rientra in questa sala ed il presidente dà lettura della seguente ordinanza:

Sull'incidente sollevato dalla difesa diretto ad ottenere la scarcerazione dell'imputato od in via subordinata la libertà provvisoria e perché già sia concesso un termine di otto giorni per presentare nuove prove. Il tribunale considera che il rapporto dei RR.CC. reca la data del 22 maggio ore 14 e l'interrogatorio dell'imputato seguiva il 23 succ. ore 17. Ora non essendosi potuto in detto giorno presentare l'imputato all'udienza a' sensi dell'art. 290 1° capov. disposto questo che non può astrarre dalla voluta celerità di tale procedimento, soccorreva la norma stabilita dall'art. 307 C.P.P. in virtù della quale l'imputato doveva essere scarcerato in quanto i reati a lui addebitati non consentono mandato di cattura, salvo l'obbligo della notificazione per citazione direttissima per l'udienza successiva.

Ritenuto che per il disposto dell'art. 292 del codice di procedura penale compete all'imputato un congruo termine non superiore ai dieci giorni per esperire le sue difese.

Perciò ordina che il Pertini Alessandro sia scarcerato immediatamente se non detenuto per altra causa.

Chiuso il processo all'udienza del 3 giugno p.v.

il presidente

Oggi si è discusso dinanzi al nostro tribunale l'attesissimo processo contro l'avv. Sandro Pertini imputato di eccitamento all'odio di classe, di oltraggio al senato e di aver fatto risalire al Re le responsabilità dei suoi ministri oltre a varie contravvenzioni sulla legge di stampa.

Come già vi demmo notizia, nell'udienza di mercoledì scorso, l'avv. Pertini era stato tradotto in stato d'arresto davanti al tribunale che ad istanza della difesa aveva concesso la scarcerazione. Prima che si proceda all'interrogatorio, il difensore avv. Pera solleva formale incidente perché sia dichiarata l'incompetenza del tribunale e l'imputato tratto al giudizio della giuria popolare a mente dell'art. 247 del codice penale, in relazione all'art. 14 del codice di P.P. Dopo replica e controreplica del difensore il tribunale si ritira e rientra ordinando il proseguimento del dibattimento. Nel pomeriggio dinanzi a folto pubblico l'avv. Pertini rende coraggiosamente il suo interrogatorio rivendicando interamente il suo operato ed affermando di avere voluto, per deliberato proposito, astrarre dalla sua qualità di avvocato per essere unicamente socialista e uomo di fede, e qualunque possa essere la condanna, continuerà a combattere sfidando ogni pericolo. Il Pertini termina dicendo con voce calma e piena di fermezza, fra la viva impressione dell'uditorio: "Per questa mia vigorosa fede non solo sono pronto a entrare nuovamente in carcere, ma se sarà necessario anche a morire". Il P.M. avv. Eula sostiene con grande fervore l'accusa chiedendo la condanna dell'avv. Pertini, per tutti i capi di imputazione, a un anno e quattro mesi di detenzione ed a lire 1100 di multa.

Prende quindi la parola il difensore avv. Pera, il quale con commozione fa subito atto di solidarietà con l'imputato. In seguito sostiene non esservi reato alcuno nei fatti addebitati al Pertini avendo svolto puramente opera di socialista, in quanto non ha eccitato all'odio di classe ma solamente ha affermato il principio sociale e storico della lotta di classe sostenuto dai socialisti. Tratta quindi di altri capi di imputazione, concludendo per l'assolutoria da ogni reato, eccettuate le contravvenzioni. Termina dicendo che non invoca pietà alcuna, ma solo giustizia per un uomo di fede che non vuole e non chiede elemosina.

Il tribunale presieduto dal cav. Bellocchio ha escluso l'eccitamento all'odio di classe ed ha affermato gli altri reati, condannando l'avv. Sandro Pertini, che ha accolto la sentenza con perfetta serenità, a mesi otto di detenzione ed a lire 1200 di ammenda.

La condanna ha prodotto enorme impressione.

"Il Lavoro", 4 giugno 1925

L'aula era affollata, ricorda Pertini, e, se qualcuno dei presenti era a lui favorevole, non mancavano i fascisti, agli ordini del colonnello Bianco, i quali, memori dell'invito di Farinacci, impugnavano il bastone.

La solenne dichiarazione di Pertini, ricordata dall'anonimo cronista del "Lavoro", si ricollega alla situazione disperata in cui venivano a trovarsi gli aperti oppositori del fascismo. Pertini già aveva subito aggressioni, sapeva che si sarebbero ripetute e non voleva mostrare la minima debolezza.

La frase di Pertini impressionò anche il Bianco, che, in un momento di sospensione dell'udienza, si mise sull'attenti dinanzi all'imputato dichiarandogli il suo rispetto per la fierezza dimostrata. Il che non salvò Pertini, in seguito, dalle bastonature. Perché, per i fascisti, egli era non soltanto un avversario irriducibile, che li sfidava nel momento del loro trionfo, ma anche uno scandalo sociale da reprimere: lo scandalo di un professionista, appartenente al ceto elevato, che si alleva con la "teppa" e si sottraeva a quella legge di solidarietà di classe che aveva stretto la borghesia al fascismo.

Nel pomeriggio vi erano, tra il pubblico, molti facchini del porto, i quali, con colpi di tosse e gesti, fecero capire a Pertini che erano venuti per esprimergli la loro simpatia. Dopo la condanna la popolazione di Savona riservò a Pertini larghi segni di solidarietà pubblicamente manifestati. È la stessa solidarietà e simpatia che ritornerà, in modo ancora più aperto, nel processo del 1927 contro Ferruccio Parri e Carlo Rosselli, imputati, insieme a Pertini ed altri, dell'espatrio clandestino di Filippo Turati.

Sentenza del tribunale di Savona

Savona, 3 giugno 1925

Sentenza del tribunale di Savona nella causa penale contro Pertini Alessandro fu Alberto e di Maria Muzio, nato a Stella S. Giovanni il 27 settembre 1896 residente a Savona, avvocato. Detenuto dal 22

maggio 1925 al 27-5-1925, presente, imputato:

1. del reato p. e p. dagli art. 2 e 4 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, per avere, in giorno prossimo, imprecisato ed anteriore al 17 maggio 1925 ed in località pure imprecisata, compilato e quindi fatto stampare un foglio portante il titolo *Sotto il barbaro dominio fascista*, senza indicare in esso la officina e l'anno in cui fu impresso e il nome dello stampatore e indicando falsamente il luogo della pubblicazione.

2. del reato p. e p. dall'art. 1° legge 7 luglio 1910 n. 432, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e luogo, quale editore dello stampato di cui sopra e prima d'iniziarne la distribuzione, omesso di consegnarne 3 copie al procuratore del Re presso il tribunale del circondario.

3. del reato p. e p. dall'art. 247 cod. pen. art. 1° legge 19 luglio 1894 n. 315 per aver, colla compilazione e pubblicazione dello stampato di cui sopra e colla successiva distribuzione da lui stesso compiuta il 17 maggio 1925 in Stella S. Giovanni ed in altri giorni imprecisati anteriori, in Sassello, Savona, ed altre numerose località del circondario, incitato pubblicamente ed in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, all'odio fra la classe sociale del proletariato e quella della borghesia capitalistica, identificando in questa, attraverso a tutta l'intonazione dei vari articoli contenuti nel foglio, il partito fascista dominante e ponendone in rilievo i pretesi illegalismi, la menomazione delle pubbliche libertà, la responsabilità di governo nella perpetrazione del delitto Matteotti, le prepotenze e le stragi compiute a danno del proletariato, nonché un preteso "sconcio episodio di profanazione" compiuto sulla croce stata apposta sul luogo del rinvenimento dei resti del cadavere dell'on. Matteotti, atti questi tutti attribuiti al "barbaro dominio fascista", contro il quale dominio venne ad eccitare manifestamente la reazione proletaria, fra l'altro e precisamente col riportare, in testa al foglio i versi dello Stecchetti "Noi plebe non morremo, ma nel gran giorno in faccia al sol lucente, giustizia ci faremo".

4. del reato p. e p. dagli art. 21, 19, 1° regio editto 26 marzo 1848 n. 695 per avere coi mezzi e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, nell'articolo del foglio *Il procedimento contro De Bono e quello*

per l'assassinio di Giacomo Matteotti oltraggiato il senato costituito in alta corte di giustizia e specialmente la commissione istruttoria della stessa, colle parole "il materiale d'accusa... è imponente e se la giustizia fosse esercitata all'infuori delle passioni e delle preoccupazioni politiche basterebbe per dieci incriminazioni... È vano sperare che essi (i membri della commissione istruttoria), nel pronunciare, sappiano non farsi influenzare dalla considerazione della situazione politica che verrebbe a determinarsi se il generale De Bono dovesse essere incriminato... È possibile che il senato, il quale non ha il coraggio e forse non l'avrà mai... prima che la situazione politica sia cambiata, di votare contro il governo, abbia addirittura l'eroismo di chiamare lo stesso governo a scolparsi innanzi all'alta corte? Sarebbe azzardato credere a questa possibilità".

5. del reato p. e p. dagli art. 20, 19, 1° regio editto 26 marzo 1848 n. 695, per avere, coi mezzi e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, negli articoli del foglio *Le accoglienze al Re a Milano... e quelle di Firenze...* fatto risalire alla sacra persona del Re il biasimo e la responsabilità degli atti del suo governo, comunicando e mettendo artificiosamente in rilievo le pretese "fredde accoglienze e dimostrazioni fatte dal popolo al sovrano nelle città suddette come per censurarne l'errore e la debolezza di mantenere al potere il governo fascista, dividendone e sanzionandone le colpe...". concetto questo chiaramente espresso nello stesso articolo col far precedere le parole "Le silence des peuples c'est la leçon des Rois". (...)

Diritto: in ordine al primo capo d'imputazione non occorre che il collegio spenda molte parole per addimostrare la colpevolezza del giudicabile. La confessione in fatti del Pertini è la prova provata che egli contravvenne al disposto degli art. 2, 3, e 4 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848 n. 695. Per il combinato disposto di quegli articoli ora citati all'autore di una pubblicazione non periodica incombe l'obbligo (art. 4) prima ancora che all'editore e allo stampatore, di far imprimere nello stampato il luogo, l'officina e l'anno in cui lo stampato fu pubblicato, ed il nome dello stampatore. Il Pertini essendosi proclamato autore di quello stampato sia nell'interrogatorio da lui reso dopo il suo arresto sia all'orale dibattimento e non avendo curato che il foglio in sequestro avesse le indicazioni volute dall'art. 2 sopra cita-

to, è incorso nella contravvenzione di cui al successivo art. 3 del regio editto sulla stampa, alle cui sanzioni pertanto dovrà sottostare.

In realtà, osserva il tribunale per quanto riguarda le imputazioni di cui al n. 2 della epigrafe, l'art. 1° della legge 7 luglio 1910 n. 432 non comprende l'autore dello scritto fra le persone, che sono poi lo stampatore e l'editore, le quali hanno l'obbligo di consegnare tre copie dello stampato o pubblicazione al procuratore del Re presso il tribunale del circondario, dove hanno sede o l'officina grafica o l'editore. Quindi parrebbe a prima vista che nessuna responsabilità dovesse investire l'imputato Pertini; senonché costui non si sa se per magnanimità o per esaltazione di se stesso si è in primo luogo dichiarato autore della pubblicazione clandestina e in secondo luogo si è confessato editore della pubblicazione stessa, aggiungendo ancora di avere "scientemente e volontariamente" omesso "di presentare alla procura del Re le prescritte tre copie della pubblicazione, prima di iniziarne la distribuzione".

L'aforisma *ex ore tuo te iudico*, non può essere applicato meglio in altro caso che nel caso del Pertini. Egli, autore e editore di un foglio stampato da officina clandestina, tiene a far conoscere questa sua duplice qualità con la quale è intervenuto a dar vita al foglio stesso: subisca quindi le conseguenze penali della trasgressione ai precetti della legge, che vieta il commercio di ogni stampato se prima tre copie di esso non siano state consegnate al procuratore del Re. E su ciò pare al tribunale che non sia più da insistere per dichiarare che il Pertini ha anche contravvenuto al disposto dell'art. 1° della legge 7 luglio 1910 n. 432.

Un esame coscienzioso e perciò sereno convince appieno che nel foglio incriminato non possano comunque contenersi gli estremi del delitto di incitamento all'odio fra le diverse classi sociali, non in particolari espressioni dei singoli articoli, non nell'intero stampato riguardato nel suo complesso. L'accusa pubblica basandosi sul titolo del foglio *Sotto il barbaro dominio fascista*, nell'avere il foglio riportato nella testata i versi dello Stecchetti "E grida, udite, il volgo macilente: Noi plebe non morremo, ma nel gran giorno in faccia al sol lucente giustizia ci faremo", nell'aver ripotata una frase del *Principe* del Machiavelli (cap. XXVI) "A ognuno puzza questo barbaro

dominio", l'accusa pubblica, ripetesi, ha sostenuto che il delitto di incitamento all'odio fra le diverse classi sociali si era con tutto ciò perfezionato ad opera del Pertini. È ben vero che molte volte, anzi il massimo numero di volte la testata, il titolo, il sottotitolo di uno scritto a stampa, come l'etichetta nelle bottiglie, ne indica il contenuto; ma non è raro il caso che come il contenuto delle bottiglie non risponda alla dicitura dell'etichetta, così il contenuto dello stampato non risponda al titolo pomposo, altisonante, e, se si vuole, bellicoso dello stampato stesso. Invano si affannerebbe chiunque dalla materia del foglio stampato dal Pertini volesse trarne la conseguenza che egli abbia eccitato all'odio fra classi sociali. Resterebbero quindi da esaminare sia il titolo del foglio, sia i versi dello Stecchetti sia infine la frase del Machiavelli riportati nella testata del foglio incriminato per vedere se in ciò possa ravvisarsi quella figura di reato contro l'ordine pubblico, di cui è chiamato a rispondere il Pertini. Primo requisito del reato in esame è l'eccitamento all'odio fra le classi sociali. Ora, a parte la considerazione che la testata del foglio di cui il Pertini si è fatto autore, editore e stampatore, non contiene, se non sofisticando sino alle ultime conseguenze, alcunché che possa neppure potenzialmente eccitare all'odio in quanto essa non è composta che di frasi a contenuto antiquato, che non possono più, dati i tempi, eccitare o suscitare passioni, il tribunale non crede di dover seguire la pubblica accusa affermando che il governo fascista debba considerarsi una classe sociale. Classe sociale è un conglomerato di persone, che animate da un comune intento, tendono a comuni finalità; il governo invece non è una classe sociale, perché si esprime da tutte le classi sociali ed è la sintesi suprema di esse. Dovrà in ordine a questo capo d'imputazione mancando gli estremi del delitto dichiararsi l'assoluzione del Pertini perché il fatto non costituisce reato.

Al contrario nessun dubbio può accogliere il collegio per quanto ha tratto al delitto di offese pubbliche al senato del quale è pure chiamato a rispondere il Pertini. Nell'articolo intitolato *Il procedimento contro De Bono e quello per l'assassinio di Giacomo Matteotti* egli esprime un vivo sentimento di sfiducia contro il senato, e questo suo sentimento spiega nel suo interrogatorio arrivando a dire che l'opera del senato costituito in alta corte di giustizia per il procedi-

mento De Bono non può non prestarsi a sospetti. Non deve negarsi che sia possibile una critica anche vivace al senato, perché altrimenti si negherebbe il divenire della nazione, di cui il senato è una delle più alte e venerate istituzioni, ma non è permesso sollevare dubbi e dubbi gravi, come fa il Pertini, sulla opera e sulla funzione del senato sia politiche che giudiziarie. L'espressione del dubbio sulla rettitudine del senato costituito in alta corte di giustizia, sulla commissione istruttoria del senato per l'istruzione del procedimento contro il senatore De Bono, equivale a sprezzo del senato stesso, e quindi a menomazione di quella alta, immensa venerazione della quale esso va circondato. In ciò materialità e dolo, in ciò tutti i requisiti nei quali si integra il reato previsto e punito dagli art. 21, 19, 1° del regio editto sulla stampa.

L'interrogatorio del Pertini e lo stampato, integrandosi a vicenda, dimostrano a sufficienza che il Pertini ha voluto, e deliberatamente, far risalire al Re, capo della nazione, le pretese responsabilità, di cui si sarebbe macchiato l'attuale governo. Qualunque possa essere il fine del Pertini nella pubblicazione e divulgazione di quelle sue opinioni, esso è penalmente punibile. Il legislatore infatti, opinando, e giustamente, che la persona del Re sia superiore a classi e a partiti, e facendo responsabili i suoi ministri, lo colloca fuori di questi e di quelli e fa di lui il supremo moderatore dell'intera nazione. Rimproverargli, come ha fatto il Pertini, gli atti compiuti dal suo governo, è detestabile, peggio ancora censurare pretese debolezze e errori da lui compiuti mantenendo al potere il governo fascista e dividendone e sanzionandone le colpe.

Affermata la responsabilità dell'imputato Pertini in ordine ai reati a lui ascritti e riportati nei n. 1° e 2° della epigrafe il collegio ravvisa adeguato irrogare a lui rispettivamente le pene dell'ammenda di L. 50 per il 2° di essi e di L. 100 di multa per il 1°.

Equo è del pari infliggere al Pertini le pene di mesi sei di carcere e della multa di lire 1000 per il reato di offese pubbliche al senato e quella di mesi quattro di carcere e lire 100 di multa per le offese pubbliche alla maestà del Re. Dovendosi le pene del carcere convertire (art. 22 cap. 1° n. 6 disposizioni per l'attuazione del Codice penale) nella detenzione, e operato il cumulo a' sensi degli articoli 68 e 75

C.P., il Pertini dovrà essere condannato complessivamente alla pena della detenzione per mesi otto, della multa di lire 1200 e dell'ammenda di lire 50. Dovrà inoltre condannarsi alle spese del giudizio e tassa di sentenza a favore dell'erario dello Stato.

Per questi motivi, visti ed applicati gli artt. 1, 2, 4, 19, 20 e 21 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848 n. 695, l'art. 1 della legge 7 luglio 1910 n. 432 e gli artt. 422 e 429 C.P.P., ritenuto l'imputato Pertini Alessandro colpevole dei reati ascrittigli ai numeri 1°, 2°, 4° e 5° della epigrafe, lo condanna alla pena complessiva della detenzione per mesi otto, della multa in lire 1200 e dell'ammenda in lire 50, e al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza a favore dell'erario dello Stato.

Visti poi gli artt. 247 C.P. e 1° legge 19 luglio 1894 n. 315 e 421 C.P.P., assolve lo stesso imputato Pertini Alessandro dal reato di cui al n. 3 della epigrafe perché il fatto non costituisce reato.

Ordina la distruzione dei manifesti in giudiziale sequestro.

Con sentenza 2 dicembre 1925, la Corte di appello di Genova, su appello del condannato, in applicazione del R.D. 31-7-1924, e in riforma della sentenza del tribunale, "assolve Pertini Alessandro dalle imputazioni ascrittegli perché estinta l'azione penale per amnistia".

Dopo il processo, approssimandosi il primo anniversario dell'assassinio di Matteotti, Pertini pensò di celebrare la ricorrenza.

Nella notte dal 9 al 10 giugno, fingendo di arrivare da Genova con l'ultimo treno, Pertini esce dalla stazione con un pacco sotto il braccio, e si avvia verso l'antica Fortezza dove era stato detenuto Giuseppe Mazzini, come una lapide ricorda. La strada è pattugliata dalle squadre d'azione, ma Pertini non ha brutti incontri.

Lo attendono alcuni giovani comunisti, mandati dal loro segretario, Aglietto. Il progetto è di appendere una corona, con la scritta "Gloria a Giacomo Matteotti" su un nastro rosso, sotto la lapide a Mazzini. Tra la parete della Fortezza e la strada, vi è una siepe, nella quale Pertini e i suoi si appiattano mentre si odono i passi di una squadra di militi in arrivo. La pattuglia passa, non si avvede di nulla, e Pertini può uscire ed appendere la corona che aveva preparato.

La notte stessa Aglietto e i suoi diffondono la notizia. Gli operai dell'Ilva,

che è sita nei paraggi della Fortezza, scorgeranno, nel recarsi al lavoro, la corona e leggeranno la scritta. Così avviene, ed è una silenziosa, commossa manifestazione antifascista. Soltanto alle 11 la corona viene rimossa dalla polizia e dai fascisti.

Questi non faticarono ad indovinare da dove il colpo provenisse. Isola, un gerarca, minacciò pubblicamente Pertini, il quale, dopo pochi giorni, mentre si recava al suo studio, venne aggredito e bastonato da una decina di fascisti. Le aggressioni furono (Pertini non ricorda bene) cinque o sei. La vittima fu più volte medicata all'ospedale di Savona, dove gli stessi aggressori, dopo il "trattamento", lo accompagnavano.

Benché le aggressioni avvenissero in pubblico, e le minacce fossero pronunciate a volte in presenza di agenti di polizia, la forza pubblica si astenne da ogni intervento. Dopo la bastonatura del 1° maggio 1926, Pertini venne rimproverato perché, essendo uscito con la cravatta rossa, aveva "provocato" gli squadristi.

Nell'estate del 1926, dopo una "lezione" particolarmente severa (Pertini fu colpito al capo e dovette passare la notte all'ospedale), un commissario si decise ad intervenire e fermò il responsabile della lesione. Era, questi, un operaio disoccupato, che si era venduto ai fascisti. Pertini rifiutò di sporgere querela contro di lui. Il commissario pagò caro il suo intervento, perché venne immediatamente trasferito in Sardegna.

Dopo l'attentato Zamboni, del 31 novembre 1926, vi fu un'ondata di violenze fasciste. Pertini venne aggredito, in piena notte, mentre rientrava, dopo aver tenuto una riunione nel quartiere operaio di Savona, alla sua abitazione. Riportò una lesione al braccio sinistro. Gli fu dato il bando da Savona, si rifugiò a Milano, in casa di Carlo Rosselli, il quale lo mise al corrente del progetto di far evadere Turati.

Proposta di assegnazione al confino di polizia della sottoprefettura di Savona

25 novembre 1926

L'avv. Alessandro Pertini è un avversario irriducibile dell'attuale regime. Egli colla propaganda orale, colla distribuzione clandestina di manifestini sovversivi, coll'aiuto finanziario ai giornali del partito ha sempre svolta opera diretta ad ostacolare l'azione dei poteri dello Sta-

to. Anche di recente, circa un mese fa, al ritorno da Genova, in questo scalo ferroviario, il Pertini Alessandro, fermato da fascisti e militi e condotto all'ufficio P.S. di stazione fu trovato in possesso di fascicoli sovversivi e di una scheda di sottoscrizione per il giornale *La Giustizia*. Il Pertini che è uno dei principali esponenti del partito socialista unitario ha discreto ascendente sulla massa operaia. L'avvocato Pertini fu arrestato il 22 maggio del decorso 1925 dall'arma dei CC.RR. di Stella per la distribuzione (di foglio) stampato alla macchia, intitolato *Sotto il barbaro dominio fascista* e più sotto a destra "A ognuno puzza questo barbaro dominio" ed a sinistra: "E grida, udite, il volgo macilente: Noi plebe non morremo, ma nel gran giorno in faccia al sol lucente giustizia ci faremo".

Il medesimo fu rinviato a giudizio innanzi a questo tribunale per rispondere di arbitraria distribuzione di foglio stampato alla macchia contenente articoli incitanti, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, all'odio di classe sociale del proletariato e quello della borghesia, identificando in questa il partito fascista dominante e ponendone in rilievo i pretesi illegalismi, la menomazione delle pubbliche libertà, la responsabilità di governo nella perpetrazione del delitto Matteotti ecc., ecc., di oltraggio al senato costituito in alta corte di giustizia, di offese alla maestà del Re per aver fatto risalire a questi la pretesa responsabilità del governo fascista. Al dibattimento il Pertini si proclamò autore e editore del foglio incriminato che scientemente e volontariamente distribuì nelle campagne di Stella e dintorni, riaffermando la sua fede incrollabile nel divenire del socialismo.

Il tribunale con sentenza del 3 giugno suddetto anno 1925 infliggeva al Pertini Alessandro la pena complessiva di mesi otto di detenzione. Continuando il succitato avv. Pertini a svolgere opera in aperto contrasto con le direttive del governo nazionale, propongo che il medesimo sia assegnato al confino di polizia. Reputo sufficiente che il Pertini sia assegnato al confino di polizia in un altro comune del regno.

il sottoprefetto

L'anno 1926, addì 4 del mese di dicembre, nella regia prefettura di Genova, si è riunita la commissione provinciale di cui agli artt. 168 e

186 della nuova legge di P.S., approvata con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, presieduta dal viceprefetto comm. dott. Michele Internicola e composta da comm. Marchetti di Muriaglio conte Guido, procuratore del Re; cav. uff. Mascioli Riccardo, vicequestore; ten. colonnello dei CC.RR. Odetti di Corengo Edoardo; console della M.V.S.N. Francesco Bonetti.

Funziona da segretario il commissario di P.S. dottor Umberto Nardi, dirigente l'ufficio politico presso la regia questura.

La commissione presa in esame la proposta presentata dal capo della pubblica sicurezza del circondario di Savona per l'assegnazione al confino di polizia di persona che per la sua azione ed attività in contrapposto agli interessi nazionali, si è reso pericoloso per l'ordine pubblico.

Dopo ampia discussione ritenuta provata la pericolosità dell'individuo denunciato, ha pronunciato la seguente *ordinanza*:

Pertini avv. Alessandro fu Alberto nato a Stella S. Giovanni il 27-9-96, residente a Savona: sia assegnato al confino di polizia in una colonia per la durata di anni cinque.